

Comune di Cassago Brianza
c.a. Dr.ssa
Segretario Comunale
di Cassago Brianza
comune.cassagobrianza@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso alle copie di documenti amministrativi.

L'amministrazione istante chiede se sia o meno "confermato" quanto previsto nella direttiva di questa Commissione n 27720/1749 del 28 febbraio 1994 che ha escluso l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo sulla istanza di accesso e sulla copia informale rilasciata. Il dubbio che l'amministrazione si pone nascerebbe dal fatto che, diversamente dalla citata direttiva, una recente rivista di aggiornamento per enti locali ricomprienderebbe tra gli atti soggetti ad imposta di bollo anche l'istanza di accesso ai documenti amministrativi.

Questa Commissione ribadisce il contenuto della direttiva citata, rammentando che l'amministrazione non può sentirsi "vincolata" ad un non meglio precisato orientamento espresso in una rivista del settore enti locali.

Comune di Montepaone
c.a. Dr

Sindaco
Via Roma, 63
88060 Montepaone (CZ)
segreteria.montepaone@asmepec.it

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali agli elenchi delle cancellazioni anagrafiche predisposti dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

Il Sindaco del Comune istante manifesta dubbi sul diritto di accesso di un consigliere comunale agli elenchi anagrafici dei cittadini in quanto si tratta di atti che, essendo compiuti dal Sindaco quale Ufficiale del Governo, sarebbero esclusi, a dire dell'amministrazione, dal diritto riconosciuto ai consiglieri.

Si ritiene superfluo ricordare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale (del Giudice amministrativo e della Commissione) in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali, ex art. 43, co. 2, TUEL è riconosciuta al consigliere comunale e provinciale un'ampia potestà di accesso a tutte le notizie ed informazioni, non comprimibile in nessun caso e per alcun motivo, essendo sufficiente che la richiesta di accesso attenga a informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. Né, tantomeno, rileva in senso contrario il fatto che le informazioni richieste concernano dati riservati trattati dal Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo (ai sensi dell'art. 54, comma 3, TUEL in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione). Infatti, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL ai consiglieri comunali è imposto l'obbligo di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti segreti o riservati ai quali ha avuto accesso, incorrendo in caso negativo in responsabilità personale, ma nessun documento o atto può essere loro sottratto in ragione della sua eventuale segretezza o riservatezza.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene sussistere il diritto del consigliere comunale di accedere agli elenchi e alle cancellazioni anagrafiche richieste al fine di esercitare le prerogative connesse all'esercizio del proprio mandato politico.

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Dr.ssa
parcogranparadiso@pec.pngp.it

OGGETTO: Parere su proposta di regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.

Con e-mail del 3 novembre scorso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha inviato una bozza di regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo il parere di questa Commissione in proposito.

La Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

In generale, la bozza è particolarmente articolata, ed offre un quadro completo della disciplina del settore, opportunamente esponendo in un unico contesto la generale disciplina delle modalità di esercizio dell'accesso ai documenti amministrativi, i casi di differimento ed esclusione nonché il rinvio alle speciali discipline di tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali, dell'accesso all'informazione ambientale e ai contratti pubblici.

Per quanto riguarda, in particolare, le singole disposizioni si segnala che:

- l'art. 11, comma 1 si limita ad indicare generiche categorie di esclusione dell'accesso, con statuizioni pressoché coincidenti a quelle dell'art 24, comma 6, lett d) della legge n 241/1990. E' necessario invece che la disposizione individui i singoli atti sottratti all'accesso motivando l'esclusione in relazione a quelle tra le esigenze poste dall'art 24 che si ritiene di invocare. A tal fine, posto che i casi di esclusione del diritto di accesso in esame sono già specificamente indicati nell'allegato C, si consiglia la rielaborazione della disposizione prevedendo l'esclusione dell'accesso ai documenti inseriti nell'allegato C;

- il punto 1), lett f) dell'allegato C, relativo all'esclusione dall'accesso dei documenti sottoposti a sequestro per ordine dell'a.g., appare superfluo in quanto il regime dei documenti relativi ai procedimenti penali è disciplinato dall'art. 329 c.p.p relativo al segreto istruttorio;

- l'art 12, co 4 potrebbe essere opportunamente integrato con la possibilità di tutela innanzi a questa Commissione da ritenersi competente anche sugli atti degli enti parco di rilevanza nazionale atteso che l'attuale art. 29 della legge n 241/1990 ribadisce che le disposizioni di cui alla legge n 241/1990, e quindi anche l'art 25 comma 4 (in tema di ricorso a questa Commissione), "si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali".

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in esito alla riformulazione del testo a cura dell'amministrazione.

Sig.
.....@alice.it

OGGETTO: Richiesta di parere inerente i rapporti tra accesso ai documenti amministrativi e ricorso gerarchico amministrativo.

Con e-mail del 31 ottobre 2011 l'istante ha chiesto di conoscere se il ricorso proposto a questa Commissione avverso un diniego di accesso a curriculum personali da parte di una fondazione interrompa o meno i termini per proporre il ricorso gerarchico avverso provvedimenti amministrativi adottati in pregiudizio dell'accedente.

La questione inerisce al coordinamento tra la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso, nella parte in cui attribuisce la possibilità di ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso i dinieghi di accesso e le regole vigenti in tema di ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti lesivi degli interessi dell'accedente.

Ciò premesso, la Commissione, pur comprendendo l'importanza e la delicatezza del problema prospettato, non si ritiene competente ad esprimere un parere ai sensi dell'art 27 legge n 241/1990, inerendo ad una materia diversa da quella strettamente concernente l'esercizio del diritto di accesso.

Compito della Commissione è infatti quello di garantire la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, provvedendo anche a dare impulso al governo per modificare il tessuto normativo vigente in tema di accesso ai documenti amministrativi, ma senza poter entrare in altri ambiti, pur connessi, come quello del coordinamento tra la tutela giustiziale amministrativa in materia di accesso e quello della tutela, sempre amministrativa, avverso provvedimenti lesivi degli interessi degli amministrati.

Ministero della Difesa
Direzione Generale
Commissariato e Servizi Generali
2° Reparto – 5 Divisione
commiservizi@commiservizi.difesa.it

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ai documenti relativi a gara telematica per appalto del servizio di manovalanza relativo ai trasporti per esigenze del Ministero della Difesa.

Il Ministero istante riferisce che, dopo aver indetto una gara d'appalto per il servizio di manovalanza connesso ai trasporti relativi ad esigenze centrali e periferiche ministeriali, un consorzio stabile, classificatosi al secondo posto nella graduatoria della pubblica gara citata in oggetto, aveva richiesto di accedere ai sensi della legge n.241/1990 a tutti gli atti di gara, ivi compresi quelli relativi all'offerta di una cooperativa risultata aggiudicataria dell'appalto, al fine di verificare il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di partecipazione ed eventualmente di valutare ipotesi di invalidità del contratto d'appalto ormai stipulato. L'amministrazione istante precisa che l'aggiudicataria controinteressata aveva espresso la propria opposizione all'accesso ad atti contenenti dati sensibili e riservati (relativi a contratti, progetti base ed altre informazioni concernenti il know how aziendale).

L'amministrazione, esprimendo dubbi sull'utilità dell'istanza di accesso, in quanto sarebbero decorsi i termini per impugnare l'aggiudicazione definitiva e difetterebbe la legittimazione dell'impresa partecipante, non aggiudicataria ad intentare azione di annullamento del contratto, chiede a questa Commissione se debba prevalere il principio di trasparenza amministrativa ovvero se l'accesso vada negato essendo finalizzato ad un controllo generalizzato sull'operato della p.a., tenuto anche conto della motivata opposizione del controinteressato per esigenze di riservatezza a tutela di segreti industriali.

Il primo tema al quale il Ministero ha fatto cenno nella richiesta di parere è precisamente quello dell'utilità dell'accesso ai documenti richiesti. Univoca è la giurisprudenza del G.A., alla quale anche questa Commissione si è uniformata, secondo cui l'Amministrazione, in sede di esame della istanza di accesso, non deve svolgere nessun apprezzamento sull'utilità di detto accesso, ovvero in ordine alla fondatezza o alla ammissibilità della domanda che si intenda proporre a difesa della propria posizione posta a base della relativa istanza (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 15.11.2004 n. 7349).

Il secondo tema riguarda il "contemperamento" fra l'esercizio del diritto all'accesso e la tutela della riservatezza. Anche in tal caso, è costante nella giurisprudenza amministrativa il principio generale secondo cui il diritto d'accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo, ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. VI 26.04.2005 n.1896). Con particolare riguardo al caso in esame, l'articolo 13, comma 6 del d.lgs. n 163/2006 stabilisce che, anche in caso di segreti industriali o commerciali "è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso". Seppur in astratto non paiono configurabili segreti di sorta, tenuto conto della natura del servizio appaltato (servizio di manovalanza connessa a trasporti), tuttavia, al

più, l'Amministrazione potrà intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature o omissis) in relazione alle eventuali parti dell'offerta idonee a rivelare i segreti industriali a condizione che queste ultime "non siano state in alcun modo prese in considerazione in sede di gara" (Consiglio Stato, sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3418 e Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223).

Ministero dell'Economia delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi
.....@tesoro.it

OGGETTO: Parere su schema di decreto ministeriale per l'esercizio del diritto di accesso.

A fronte della mail del 22 novembre u.s., con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso il nuovo testo dello schema di regolamento sul diritto di accesso, la Commissione prende atto che si è provveduto a modificare la bozza regolamentare in conformità ai suggerimenti indicati nel parere dell'8 novembre 2011 ed esprime parere favorevole.

Cons.
Comune di Trebaseleghe
.....@libero.it

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali di minoranza.

Un consigliere comunale ha chiesto parere in ordine alla legittimità della modifica del Regolamento per il diritto di accesso agli atti, approvato con delibera consiliare del 4 ottobre 2011, lamentando che le modifiche lederebbero le prerogative in materia di accesso stabilite per i consiglieri comunali, secondo quanto previsto dall'art 43 TUEL.

In particolare, l'istante segnala:

- a. art 14 co. 2 secondo cui l'accesso del consigliere non può configurarsi come "*generalizzato ed indiscriminato*";
- b. art 14 co. 3 che prevede l'obbligo in ogni caso di dare "*..idonea comunicazione preventiva al soggetto....controinteressato*";
- c. art 15 co. 3 che prevede l'inammissibilità di "*...richieste generalizzate relative ad intere pratiche*";
- d. art 15 co. 11 relativo ai criteri di contenimento del diritto di accesso del consigliere con le esigenze di funzionamento degli uffici;

Preliminarmente, la Commissione rileva che il regolamento Comunale non risulta a suo tempo trasmesso a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dal DPR 12 aprile 2006 n. 184, art. 11, commi 1 e 3. Si segnala pertanto l'esigenza che a ciò venga provveduto.

Quanto al punto sub a) la Commissione ritiene opportuno rammentare che l'art 43 del TUEL riconosce ai consiglieri comunali un *diritto pieno e non comprimibile* "all'informazione". Tuttavia, il diritto di accesso del consigliere comunale non ha carattere generalizzato ed indiscriminato in quanto vanno rispettate alcune forme e modalità di esercizio, tra cui la necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, posto che l'accesso è funzionale ad acquisire notizie ed informazioni connesse all'esercizio del proprio munus ed è attribuito al fine di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale. E comunque occorre valutare di volta in volta se le istanze di accesso siano irragionevoli, sproporzionate e come tali se abbiano o meno aggravato gli uffici pregiudicandone la funzionalità. In questi ristretti limiti, la declaratoria di principio dell'inammissibilità di un "accesso indiscriminato e generalizzato" di per sé non costituisce un limite alle prerogative del consigliere.

Quanto al punto sub b) si segnala che alla fattispecie normativa delineata dall'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 non pare compatibile la regola procedimentale che prevede l'obbligo di notifica ai controinteressati ex art. 3, d.p.r. n. 184/2006 (arg ex Cons. Stato Sez. V, 02-09-2005, n. 4471) in quanto contrastante con l'ampiezza del diritto soggettivo pubblico riconosciuto ai consiglieri comunali, di fronte al quale recede ogni altro interesse, ivi inclusa la riservatezza di eventuali controinteressati. Quindi, l'obbligo di notifica ai controinteressati appare illegittimo in quanto volta a costituire un ingiustificato limite all'accesso.

Quanto al punto sub c), si rammenta che, seppur anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n.

267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti - della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), non è generica l'istanza relativa all'accesso agli atti inerenti a intere pratiche, qualora nell'istanza siano indicati gli elementi necessari e sufficienti alla puntuale identificazione dei documenti richiesti.

Quanto al punto sub d) si rammenta che il contemperamento tra esigenze di accesso e funzionalità degli uffici non potrà mai tradursi in limitazioni o impedimenti di fatto dell'esercizio del diritto del consigliere. Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il diritto di accesso del consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929). Rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'attività ordinaria degli uffici comunali, ma giammai potrà essere negato l'accesso. Inoltre, non può essere giustificato un diniego di accesso con l'impossibilità di rilasciare l'eccessiva documentazione richiesta, in quanto è obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 385). Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso di password di servizio e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

Prefettura di Vibo Valentia
c.a. del Dirigente dell'Area I
Corso Vittorio Emanuele III
89900 VIBO VALENTIA

OGGETTO: richiesta di parere sull'accessibilità di informazioni relative alla certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. n 490/1994 e DPR n 252/1998

La Prefettura in indirizzo ha rappresentato che - a seguito della richiesta di certificazione antimafia da parte di un'autorità portuale - aveva interdetto (ex art 10 DPR n 252/1998 e art 4 d.lgs. n 490/1994) dai rapporti con la p.a. una ditta individuale il cui titolare era amministratore unico di un consorzio stabile di cui facevano parte due soggetti contigui alla criminalità organizzata. Rilasciata copia dell'informativa antimafia (con mascheramento dei nominativi dei soci del consorzio), la Prefettura aveva ricevuto dal titolare della ditta un'istanza di accesso per conoscere l'identità dei soci consorziati appartenenti al sodalizio mafioso, al fine di provvedere alla loro immediata esclusione.

Tanto premesso, l'amministrazione ha chiesto di conoscere se il principio di inaccessibilità degli atti rientranti nelle categorie indicate dall'art 3 del D.M. n. 415/1994 a tutela della prevenzione e repressione della criminalità organizzata debba o meno ritenersi prevalente rispetto al diritto di accesso a fini di difesa ai sensi dell'art. 24, co 7, legge n. 241/1990.

La Commissione ritiene di dover preliminarmente richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.

L'art. 24 della legge n. 241/90 prevede una serie di esclusioni all'esercizio del diritto di accesso, alcune obbligatorie, precisamente quelle elencate al comma 1, altre facoltative e da individuare con regolamenti, in riferimento agli interessi elencati al comma 6. Il successivo comma 7 dispone che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute la vita sessuale".

Tale ultimo disposto non pare riferibile a tutti i casi di esclusione dell'accesso previsti dalla normativa vigente, e in particolare a quelli previsti dall'art 3 del D.M. 10 maggio 1994 n. 415 (modificato con il D.M. 17 novembre 1997 n. 508) che alla lett b), per quanto qui rileva, sottrae all'accesso "relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relative a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizione di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Infatti, se, *prima facie*, l'art 24 co 7 sembra riferito a tutti gli interessi indicati nel comma 6 (e nel comma 1) della citata disposizione, tuttavia è significativo che esso preveda alcune eccezioni al generale principio di accessibilità dei documenti "riservati", qualora il richiedente ne abbia necessità per difendersi in giudizio, laddove negli stessi

siano presenti altrui informazioni personali qualificabili come dati sensibili o giudiziari, con una tutela particolarmente accentuata per quelli idonei a rivelare l'altrui stato di salute o vita sessuale.

In tale ottica, la norma in questione è “figlia” del vecchio testo dell'art. 24, co 2, lett. d) della legge n 241/1990 che escludeva l'accesso nei casi, previsti da regolamento, in cui risultasse necessario tutelare la "riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".

La ratio della norma era quella di contemperare l'esercizio dell'accesso a fini di difesa con la tutela della riservatezza dei terzi, bilanciando la posizione dell'accedente con uno solo degli interessi contrapposti (appunto la riservatezza): non era invece riferibile agli altri interessi, la cui salvaguardia poteva giustificare il diniego dell'accesso. Ciò induce a ritenere che anche il nuovo comma 7 dell'art. 24, legge 241/90 (modificato dall'art 16 della legge n 15/2005) sia riferibile solo ai conflitti tra diritto d'accesso a fini di difesa e tutela della riservatezza, e non sia invece destinato a risolvere situazioni nelle quali il primo confligga con gli altri interessi elencati al comma 6 (o comma 1) dell'art. 24. Si noti, in tal senso, anche la relazione di accompagnamento alla legge n. 15/05, modificativa della legge 241/90, che riferisce il nuovo comma 7 dell'art. 24 unicamente all'esigenza di tutelare la riservatezza dei terzi.

D'altro canto, se così non fosse, l'art 24 comma 7 si esporrebbe a censure di incostituzionalità in quanto garantirebbe maggiormente la riservatezza delle persone - che può costituire un limite all'accesso ove i documenti richiesti contengano dati sensibili o giudiziari di terzi - mentre non riserverebbe un'eguale protezione ai pur preminenti interessi alla tutela dell'ordine pubblico e della prevenzione e repressione della criminalità, non essendo previsti analoghi limiti all'accesso. Non si giustificerebbe però il differente trattamento riservato alla tutela della riservatezza rispetto agli altri interessi della prevenzione della criminalità. Anche tali interessi, infatti, assumono preminente rilevanza costituzionale e dunque debbono trovare analoga tutela legislativa rispetto alla riservatezza.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata del nuovo testo dell'art. 24, comma 7, legge n 241/90, siffatta disposizione debba ritenersi applicabile unicamente alla risoluzione dei conflitti tra diritto di accesso e tutela della riservatezza altrui. Pertanto, non venendo nella fattispecie in rilievo un conflitto di tal genere, essendo i dati sottratti all'accesso motivati dalla esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o della prevenzione e repressione della criminalità, si ritiene che i nominativi richiesti dall'istante non siano conoscibili, quand'anche il richiedente ne abbia necessità per difendere i propri interessi giuridici.

Cons.
Capogruppo di Minoranza
Comune di Rutino (Sa)
.....@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali di minoranza.

Un consigliere comunale ha chiesto parere in ordine alla legittimità del Regolamento per il diritto di accesso dei consiglieri comunali, approvato con delibera consiliare del 30 settembre 2011, lamentando la lesione delle prerogative in materia di accesso stabilite per i consiglieri comunali, secondo quanto previsto dall'art 43 TUEL.

In particolare, l'istante segnala che:

a) l'art 3 co 6 non ammette richieste di accesso che riguardino intere aree di attività o intere materie perché incoerenti con i compiti del consigliere che non riguarda il controllo specifico ma il controllo politico generale;

b) l'art 4 co. 3 prevede limiti all'accesso per il trattamento dei dati riservati ai sensi del d.lgs. n 196/2003;

c) l'art 5 co 2 prevede il differimento dell'accesso per gli atti legali o tecnici afferenti liti in atto o in potenza;

d) l'art 5 co 3 rinvia al D. Lgs. n 163/2006 per l'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

e) l'art 5 co 4 subordina al nulla osta dell'autorità competente l'accesso dei consiglieri per atti coperti da segreto;

f) l'art 6 co 2 (secondo, terzo e quarto capoverso), non consente l'accesso a tutti gli atti adottati dopo una certa data, o se l'accesso riguardi atti ancora da adottare o intere categorie di atti;

g) l'art 7 commi 2, 6, 7 prevedono per l'amministrazione termini di 5, 10 o 30 gg per concedere l'accesso, con necessità che il consigliere formuli l'istanza personalmente;

h) l'art 8 prevede un'istanza di riesame al segretario comunale in caso di diniego di accesso con termine di 15 gg per la pronuncia.

Preliminarmente, la Commissione rileva che il regolamento Comunale non risulta a suo tempo trasmesso a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dal DPR 12 aprile 2006 n. 184, art. 11, commi 1 e 3. Si segnala pertanto l'esigenza che a ciò venga provveduto.

La disposizione sub a), così come formulata, potrebbe dare adito a qualche dubbio di legittimità, ponendo una limitazione dell'accesso funzionale al controllo di intere attività o materia. Infatti, l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo e di questa Commissione riconosce ai consiglieri comunali alla stregua dell'art 43 del D. Lgs n. 267/2000 un diritto ampio e non comprimibile all'informazione finalizzato, nell'esercizio del munus del consigliere comunale, al controllo sulla legalità ed economicità nella gestione dell'ente civico da esercitarsi in tutti gli ambiti dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (cfr Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471; T.A.R. Liguria, Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

La disposizione sub b) non appare legittima. Infatti, l'art 59 del Codice di protezione dei dati personali fa salve espressamente le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e, quindi, fa salva anche la

specifica disposizione dell'art. 43, comma 2, TUEL prevista per l'accesso dei consiglieri ai quali non possono essere opposti limiti per esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (cfr Consiglio di Stato n 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n 1782).

La disposizione sub c) non pare legittima perché il potere di differimento previsto dalla generale disciplina della legge n 241/1990 (art 24) e del DPR n 184/2006 (art 9) risulta incompatibile con l'ampio e speciale diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art 43 TUEL che non tollera limitazioni. Altrimenti, gli Uffici comunali potrebbero sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato, in tal modo pregiudicando la cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito.

La disposizione sub d) che rinvia al codice dei contratti pubblici è fuori luogo in quanto l'accesso dei consiglieri comunali è regolato esclusivamente dall'art 43 TUEL e non anche dall'art 13 del d.lgs. n 163/2006.

Quanto alla disposizione sub e) si rammenta che la segretezza che pure opera nei confronti del consigliere comunale è disciplinata dalle singole leggi speciali in materia.

Le disposizioni sub f) non paiono conformi a legge in quanto la limitazione dell'accesso:

-) in caso di atti ancora da adottare, confligge con l'ampiezza del diritto di accesso come riconosciuto dall'art 43 TUEL che oltre a ricomprendere le informazioni, determina, di riflesso, un vis espansiva verso tutti gli atti non ancora formalmente emanati, e cioè atti interni preparatori, relazioni o pareri informali anche se non hanno una autonoma rilevanza, bozze o a brogliacci;

-) in caso di atti adottati successivamente ad una certa data o intere categorie di documenti, è ingiustificata. Infatti, se anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale - valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti - della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), non è generica l'istanza relativa all'accesso a tutti gli atti precedenti e successivi a quelli specificamente indicati qualora nell'istanza siano indicati gli elementi necessari e sufficienti alla puntuale identificazione dei documenti richiesti.

La disposizione sub g) potrebbe in astratto determinare la concreta soppressione delle prerogative del consigliere nei casi di procedimenti urgenti o discussioni in corso che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro un termine inferiore a quello previsto. Onde scongiurare tale pericolo, è necessario che l'ente garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili da valutare caso per caso in funzione delle diverse esigenze del mandato (ad es. consentendo al consigliere nei casi di urgente necessità o gravosità della richiesta di prendere subito visione degli atti, anche con mezzi informatici, dilazionando nel tempo il rilascio delle copie). Diversamente, la disposizione potrebbe dare adito a qualche dubbio di legittimità in quanto motivazioni di carattere meramente organizzatorio o economico non possono impedire di per sé l'esercizio del diritto di accesso, essendo obbligo dell'amministrazione di dotarsi, per quanto possibile, di un apparato comunque in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza (arg ex T.A.R Veneto Venezia Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 385).

Quanto alla norma sub h), si osserva che è pienamente ammissibile, come indicato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons Stato n 2938/2003) l'introduzione di una sorta di ricorso amministrativo comunque configurato o denominato avverso il rigetto dell'istanza di accesso e comunque pare opportuna la scelta del segretario comunale (organo non politico) quale soggetto destinatario. Appare poi eccessiva la previsione che obblighi il consigliere a presentare personalmente l'istanza di accesso, tenuto conto che appare compatibile con la specificità dell'accesso dei consiglieri comunali la generale facoltà di legittimare terzi a formulare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Sig.ra
.....@libero.it

OGGETTO: Visione ed estrazione copia verbale della Polstrada.

La sig.ra chiede se può visionare ed estrarre copia degli atti relativi ad un verbale della Polstrada ed in particolare, avendo presentato ricorso al Prefetto, le eventuali controdeduzioni della Polstrada.

Al riguardo la Commissione esprime il parere che il diritto di accesso sia esercitabile, tenuto conto che nel caso di specie si tratta di documenti che riguardano la stessa interessata e della motivazione dell'accesso, preordinata alla proposizione del ricorso al Giudice di Pace.

Sig.
Consigliere del Comune di Massalengo (LO)
.....@libero.it

Il sig. Massimiliano, consigliere di opposizione del Comune di Massalengo (LO), premesso che da un paio di anni effettua controlli sugli atti e documenti dell'amministrazione comunale relativi ad appalti di lavori pubblici al fine di verificare ed assicurare la regolarità degli atti stessi, fa presente che questo suo comportamento ha urtato la suscettibilità sia dell'organo politico che del segretario comunale, il quale gli ha comunicato che ogni sua richiesta di visionare atti e documenti dovrà essere formulata per iscritto ed esaminata prima di fornire le conseguenti disposizioni al personale degli uffici.

Il sig. fa ancora presente che gli sono stati forniti dei moduli di richiesta e che sulle sue istanze gli sarà data risposta nei termini di legge; nel rappresentare che ormai gli viene negato ogni contatto con il personale dell'Ufficio Tecnico o del RUP, chiede di conoscere se un tale atteggiamento dell'amministrazione civica costituisca un ostacolo all'espletamento del suo mandato di consigliere comunale.

Ritiene questa Commissione che il comportamento ostruzionistico assunto dal Comune di Massalengo nei confronti del sig. non possa essere condiviso.

La Commissione invero, nella scia di una ormai consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo, ha avuto più volte occasione di affermare che il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali sono specificamente disciplinati dall'art.43 del d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) che riconosce loro (e ai consiglieri provinciali) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Si tratta, all'evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 T.U. Enti locali) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 21 del 1990.

Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare "munus" espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata, soprattutto se, come nel caso di specie, il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza.

Per queste ragioni il consigliere comunale non deve neppure motivare la propria richiesta di informazioni, perché altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione e le modalità di esercizio della funzione esercitata dal consigliere comunale.

Va infine sottolineato che, per antico principio giurisprudenziale, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di ordine burocratico dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale; l'unico limite è rappresentato dal fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutagli dall'ordinamento, interferendo

pesantemente sulla funzionalità e sull'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente civico, con richieste che travalicano i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Comune di Cropani
c.a. dr.ssa
ufficioamministrativo@comunecropani.it

Il Comune di Cropani chiede se un candidato ad un concorso pubblico, bandito ed espletato dallo stesso Comune, possa avere accesso, con estrazione di copia, ai verbali della Commissione esaminatrice ed agli elaborati degli altri candidati.

Al riguardo questa Commissione, nella scia di una copiosa giurisprudenza del giudice amministrativo, in tema di concorsi pubblici ha avuto più volte occasione di affermare la pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla Commissione esaminatrice e prodotti dagli altri candidati

Chiara ed esaustiva, in materia, la pronuncia della III Sezione del Tar Lazio, n. 6450 dell'8 luglio 2008, secondo cui "Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio".

ENPALS – Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo
uffdirettoregenerale@enpals.it

Il Direttore Generale dell'ENPALS chiede il parere di questa Commissione sul Regolamento recante la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, adottato con determinazione del Presidente dell'Ente n.19 del 25 giugno 2010.

Al riguardo la Commissione osserva che la disciplina in questione si rivela puntuale e completa in ogni sua parte, ed in particolare per ciò che concerne l'oggetto dell'accesso, la disciplina della richiesta, le modalità di accesso, l'individuazione dei controinteressati, il termine per la conclusione del procedimento di accesso, i casi di esclusione.

Per quanto concerne le ipotesi di differimento di cui all'art. 9 si potrebbe prevedere, in via generale, che non sono altresì ostensibili i documenti amministrativi relativi ad atti endoprocedimentali, sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: – Associazioni Ambientaliste del Lido di Venezia
contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Commissario delegato ai sensi del D.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2000

Fatto

Il signor, in nome del Coordinamento delle Associazioni ambientaliste del Lido di Venezia, in data 3.8.2011, rivolgeva all'Amministrazione indicata in epigrafe un'istanza di accesso all'informazione ambientale detenuta da tale Amministrazione, concernente il rinvenimento presso il cantiere di costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia di rifiuti di amianto, costituita dalla documentazione specificamente indicata nell'istanza di accesso.

Non essendo stato dato alcun riscontro a tale istanza di accesso da parte dell'Amministrazione, l'accedente, nella suindicata qualità, in data 10.11.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, con nota del 22.11.2011, comunicava alla Commissione la propria disponibilità a consentire l'accesso alle informazioni ambientali richieste dal ricorrente entro 30 giorni dalla predetta data, previ accordi anche telefonici con l'Ing., soggetto attuatore degli interventi relativi alla costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

L'Amministrazione, con la nota del 22.11.2011, sia pur tardivamente, in relazione al termine di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, ha differito l'accesso ai documenti richiesti, in ragione dell'esigenza di coinvolgere nel materiale reperimento degli stessi del soggetto attuatore degli interventi in questione, indicando un termine certo entro il quale sarà dato corso all'accesso alle informazioni ambientali in questione (trenta giorni dalla data del 22.11.2011).

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto

Fatto

Il signor, Comandante della stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, in data 25.10.2011 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla segnalazione del Comando Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto con cui era stata informata la scala gerarchica degli accertamenti svolti sul conto dell'accedente in merito alle lagnanze espresse in data 12.9.2011 al Comandante della Compagnia in questione da parte dei signori e, nonché al rapporto sul fatto redatto dal predetto Comando ed inviato al Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna.

A sostegno della sua istanza, l'accedente deduceva la sua esigenza di esercitare il suo diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti.

In data 5.11.2011, l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione, sul presupposto che i documenti richiesti fossero esclusi dall'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

In data 8.11.2011, il signor adiva la Commissione perché riesaminasse il rigetto dell'istanza in questione e, valutata la legittimità di tale determinazione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 16.11.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso del ricorrente.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

La documentazione che costituisce l'oggetto dell'istanza di accesso del ricorrente inerisce all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti i fatti denunciati da coloro i quali si erano lagnati dell'operato del ricorrente, segnalati dall'Amministrazione all'autorità giudiziaria.

Ne consegue la sottrazione al diritto di accesso di siffatti documenti, in quanto coperti dal segreto delle indagini preliminari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell'art. 329 c.p.p.

Non vale ad escludere la legittimità della determinazione impugnata la circostanza riferita dal ricorrente che sarebbe intervenuta l'archiviazione del procedimento penale, dal momento che tale presunto provvedimento non è stato comunicato all'Amministrazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Fatto

Il signor - già precedentemente rivoltosi a questa Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione detenuta dall'Amministrazione scolastica resistente, relativa alla documentazione inerente il punteggio di tutti i docenti il cui nominativo era inserito e precedeva quello del ricorrente nella graduatorie ad esaurimento dell'Area Territoriale di Milano per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado, concernenti la classe di concorso A042 e l'elenco AD03 del sostegno ai disabili - successivamente alla decisione con cui la Commissione, all'esito dell'adunanza del 27.9.2011, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con nota del 18.10.2011, veniva invitato dall'Amministrazione a riformulare l'istanza di accesso tenendo conto delle indicazioni contenute nella predetta nota.

In data 26.10.2011, il ricorrente ribadiva la propria istanza di accesso a tutta la documentazione in questione, chiedendo all'Amministrazione di rendersi disponibile a rendere operativo l'accesso richiesto.

In data 28.10.2011, aveva ricevuto dall'Amministrazione la comunicazione telefonica della disponibilità a concedere l'accesso soltanto alla documentazione concernente i docenti già immessi in ruolo.

In data 4.11.2011, il signor adiva la Commissione affinché ordinasse all'Amministrazione di garantire, senza ulteriore ritardo, l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 18.11.2011 inviava alla Commissione la nota del 9.11.2011 con cui rappresentava la concreta disponibilità a concordare con il ricorrente le modalità dell'esercizio del suo diritto di accesso.

Diritto

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Come risulta dalla nota del 19.11.2011, l'Amministrazione ha confermato la sua disponibilità a consentire l'accesso richiesto, salva la necessità di concordare una nuova data per la materiale ostensione dei documenti richiesti, non essendo stato possibile confermare la data originariamente stabilita.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Fatto

Il signor, già precedentemente rivoltosi alla Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione detenuta dall'Amministrazione scolastica resistente, relativa alla documentazione concernente le modalità di scelta del ricorrente per il controllo del punteggio attribuitogli nell'anno 2007, successivamente alla decisione con cui la Commissione, all'esito dell'adunanza del 27.9.2011, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con nota del 18.10.2011, veniva invitato dall'Amministrazione a contattare l'ufficio competente per concordare le modalità di accesso agli atti richiesti.

In data 26.10.2011, avendo contattato telefonicamente la responsabile del procedimento relativo all'accesso in questione, si sentiva comunicare il rinvio *sine die* dell'accesso in questione, per non essere la sua interlocutrice più responsabile dell'ufficio.

In pari data, il ricorrente chiedeva all'Amministrazione di rendersi immediatamente disponibile a rendere operativo l'accesso *de quo*.

In data 4.11.2011, il signor adiva la Commissione affinché ordinasse all'Amministrazione di garantire, senza ulteriore ritardo, l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

In buona sostanza il ricorrente chiede alla Commissione di assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione alla decisione con cui la Commissione aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere sul presupposto che l'Amministrazione avesse accolto l'istanza di accesso del ricorrente.

Ma il *petitum* del presente ricorso eccede manifestamente l'ambito delle attribuzioni della Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, ragion per cui al ricorrente non resta che rivolgersi al giudice amministrativo, debitamente munito dei poteri necessari ad assicurare la piena ed effettiva tutela del diritto di accesso del ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale civile di Roma

Fatto

Il signor, in data 6.10.2011, rivolgeva al dottor-consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale civile di Roma nel corso della causa di separazione giudiziale pendente tra il ricorrente e la di lui coniuge- una formale istanza di accesso alla documentazione non presente tra gli allegati alla consulenza tecnica d'ufficio (costituita dalle registrazioni audiovisive degli incontri intercorsi tra il dott. e le sue collaboratrici, dottoressa e dottoressa per la redazione dell'elaborato peritale, e dal fax inviato dall'avvocato della signora, coniuge del ricorrente, al dottor, in data 16.6.2010, contenente la narrazione di fatti concernenti il ricorrente). A sostegno dell'istanza di accesso, il ricorrente deduceva un suo interesse concreto ed attuale a prendere visione e ad estrarre copia della documentazione richiesta, riguardante direttamente il signor ed il suo nucleo familiare, essendo attualmente in corso una causa di separazione giudiziale tra il ricorrente e sua moglie.

Il signor, in data 15.12.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti al c.t.u.

Diritto

Il ricorso è palesemente inammissibile.

I documenti richiesti nel caso di specie non possono essere qualificati come documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere d) ed e) della legge n. 241/1990, poiché essi ineriscono non già ad un procedimento amministrativo, sebbene ad un procedimento giurisdizionale, ed il dott., lungi dal poter esser qualificato come organo amministrativo, in quanto consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice civile ex art. 61 c.p.c., è un ausiliario del giudice (arg. dalla rubrica del Capo III del Libro I del c.p.c., intitolata al consulente tecnico, al custode ed agli altri ausiliari del giudice).

Ne consegue che ogni richiesta a documenti inerenti la causa di separazione giudiziale menzionata dal ricorrente dovrà essere rivolta alla Cancelleria del giudice competente, in conformità alle norme del c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il Piemonte

Fatto

Il signor, in data 8.9.2011, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione in base alla quale la professoressa aveva ottenuto il passaggio di cattedra dall'ITC "....." di Alba (classe di concorso C 300), all'Istituto "....." di Bologna (classe di concorso C 310), rappresentando il proprio interesse personale, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, avendo fatto istanza di passaggio di cattedra dalla provincia di Modena a quella di Bologna, senza successo, il posto disponibile essendo stato assegnato alla professoressa

In data 6.10.2011, l'Amministrazione comunicava che la Professoressa era in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso C 310, conseguito ai sensi della legge n. 143/2004 nel 2006.

Il signor, in data 4.11.2011, assumendo che l'Amministrazione avesse implicitamente rigettato la sua istanza di accesso, adiva la Commissione affinché essa riesaminasse il rigetto della predetta istanza.

L'Amministrazione, in data 9.11.2011, inviava alla Commissione una nota nella quale comunicava di aver trasmesso, in pari data, l'istanza di accesso del ricorrente alla professoressa, per consentirle di esercitare la facoltà di opporsi motivatamente all'accoglimento dell'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce di quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota del 9.11.2011, si deve escludere che nel caso di specie venga in rilievo un'ipotesi di silenzio-rigetto, impugnabile dinanzi alla Commissione ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, essendo stata trasmessa copia dell'istanza alla controinteressata (Prof.) ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di cui all'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006.

Non vi è, pertanto, luogo a provvedere da parte della Commissione sul presente ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: *TOD* s.p.a.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Genova

Fatto

Gli avvocati *VU* e *SC*, sulla base di una procura speciale loro rilasciata, nell'interesse di *TOD* s.p.a. dal legale rappresentante della predetta società, sig. *MS*, in data 31.5.2011 rivolgeva all'Agenzia delle Entrate di Genova un'istanza di accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria con specifico riferimento alle dichiarazioni dei Modelli "770" (Denunce delle ritenute fiscali effettuate nell'anno fiscale) emesse dai sostituti d'imposta del signor *MR*, nella sua qualità di socio accomandatario della società *FCFG* S.a.s. di *MR & C.*, avendo rappresentato e difeso la *TOD* s.p.a. nella procedura monitoria dalla stessa intentata nei confronti di *FCFG* S.a.s. di *MR & C.*, al fine di conoscere i nominativi dei debitori di tale società e se la stessa vantasse crediti di imposta.

Nella sua istanza la *TOD* s.p.a. rappresentava la necessità di acquisire copia dei documenti richiesti ai fini della soddisfazione coattiva del suo credito nei confronti della società *FCFG* S.a.s. di *MR & C.* risultante da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova, in data 14.12.2009, divenuto inoppugnabile non essendo stato opposto.

L'Agenzia delle Entrate di Genova, con determinazione datata 29.8.2011, ma notificata alla società ricorrente in data 26.10.2011, rigettava l'istanza di accesso, richiamandosi ad un precedente diniego, datato 23.12.2010.

La società ricorrente, in data 4.11.2011, adiva la Commissione perché riesaminasse la determinazione del 29.8.2011, censurando il richiamo contenuto in tale provvedimento al precedente diniego, trattandosi di una determinazione motivata essenzialmente dalla carenza di specifica delega in favore del legale che aveva redatto la prima istanza di accesso, circostanza che aveva determinato la Commissione, cui il ricorrente si era rivolto, a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego del 23.12.2010.

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività.

La determinazione del 29.8.2011, notificata all'odierna ricorrente in data 26.10.2011, è un atto meramente confermativo del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 31.5.2011, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/2011, che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine di 30 giorni decorrente dalla formazione del predetto silenzio-rifiuto.

Non avendo posto a fondamento del suo ricorso nuovi elementi in fatto o in diritto l'inutile decorso del predetto termine determina la tardività dello stesso e la conseguente irricevibilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni
in Persiceto

Fatto

Il signor, Maresciallo presso la Stazione dei Carabinieri di Crevalcore, in data 19.10.2011, rivolgeva al Comando Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni Persiceto un'istanza di accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, avente ad oggetto una presunta violazione dell'art. 732 del d.p.r. n. 90/2010.

L'Amministrazione, con nota del 5.11.2011, comunicava all'accedente di non poter accogliere l'istanza di accesso nei termini di legge, essendo in attesa di memorie scritte e documenti dalla persona controinteressata, informata della pendenza del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Il signor, in data 19.11.2011, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso ed adottasse le conseguenti determinazioni, ritenendo che i termini per la presentazioni di eventuali controdeduzioni da parte del contro interessato fossero scaduti.

L'Amministrazione, in data 23.11.2011, inviava una nota alla Commissione nella quale ribadiva che il differimento dei termini per la conclusione del procedimento introdotto dall'istanza di accesso era stato giustificato dall'esigenza di garantire la partecipazione del controinteressato, garantendo che entro il 26.11.2011 si sarebbe pronunciata sull'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso, allo stato, deve essere rigettato, ferma restando, ovviamente, la facoltà del ricorrente di adire nuovamente la Commissione, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione dovesse adottare una determinazione di rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Il differimento dei termini della conclusione del procedimento amministrativo attivato dall'istanza di accesso, alla luce di quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota del 23.11.2011, è assolutamente legittimo, ai sensi dell'art.9, comma 3 del d.p.r. n.184/2006, essendo stato giustificato dall'Amministrazione che ne ha indicato anche la durata.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Palermo

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato, in data 11 ottobre u.s. richiesta di accesso agli atti del procedimento concernente il rinnovo della propria licenza di porto di fucile uso caccia.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 16 novembre il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla titolarità di situazione legittimante l'accesso, la scrivente Commissione non nutre nessun dubbio sulla sua sussistenza in capo al ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Venezia

Fatto

La sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato in data 15 settembre 2011 richiesta di accesso all'INPS di Venezia, preordinata all'acquisizione dei documenti concernenti la posizione contributiva del sig., ex coniuge della ricorrente, il quale risulterebbe inadempiente in ordine alla corresponsione dell'assegno per il mantenimento della figlia minore.

Parte resistente con nota del 24 ottobre negava l'accesso ritenendo la richiesta riferita a dati non divulgabili.

Pertanto, in data 21 novembre u.s. la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 24 novembre parte resistente ha trasmesso una nota con la quale fa presente di aver riesaminato il proprio diniego – oggetto della presente impugnativa – risolvendosi per l'accoglimento dell'istanza di accesso in prima battuta riscontrata negativamente. Tale comunicazione è stata inviata anche al difensore della ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della comunicazione dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane

Fatto

Il sig. ha partecipato al concorso pubblico per esami a 10 posti di assistente amministrativo bandito da parte resistente. Non essendosi collocato in posizione utile nella graduatoria finale della suddetta procedura, in data 28 settembre chiedeva l'accesso a diversi documenti formati nell'ambito del procedimento concorsuale menzionato.

Parte resistente con provvedimento ricevuto dal ricorrente in data 26 ottobre u.s. concedeva parzialmente l'accesso. In particolare non venivano concessi al richiedente i documenti relativi alle indicazioni di voto dei candidati idonei nonché i criteri posti a fondamento dell'assegnazione dei medesimi; i testi di lingua straniera e gli elenchi contenenti le domande estratte a sorte dai candidati partecipanti alla procedura concorsuale.

Contro tale determinazione il ha presentato in data 4 novembre u.s. ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla titolarità di interesse qualificato all'accesso, la scrivente Commissione non nutre nessun dubbio sulla sua sussistenza in capo al ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di ostensiva si inseriscono in un procedimento di accesso del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). In particolare occorre ribadire come i requisiti dell'interesse ad accedere previsti dal Capo V della legge n. 241/90 non debbono essere riscontrati con riferimento alle richieste di accesso partecipative come quella in esame, per le quali la legittimazione a conoscere i documenti formati nel quadro di un certo procedimento deriva e si esaurisce nella stessa partecipazione dell'istante al procedimento medesimo.

Alla luce di ciò, il diniego parziale è illegittimo e il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario Generale – Dipartimento politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane

Fatto

La Dott.ssa, dirigente di seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso l'ufficio del Consigliere Diplomatico, con istanza di accesso datata 31 maggio 2011 ricevuta dal Segretario generale il successivo 6 giugno e dal Dipartimento politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane il 9 giugno, chiedeva l'accesso ad una serie di documenti concernenti la pianta organica dei dirigenti di seconda fascia, ritenuti funzionali alle difese processuali relative all'illegittimo collocamento a riposo della odierna ricorrente.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e quindi, in data 30 luglio 2011, la dott.ssa ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 29 agosto u.s. parte resistente ha illustrato le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta del 13 settembre scorso la Commissione, rilevata la presenza di soggetti controinteressati nelle persone dei dirigenti evocati nella domanda ostensiva formulata dall'odierna ricorrente, invitava parte resistente a notificare loro il gravame.

In data 31 ottobre la ricorrente riproponeva il gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva come parte resistente, ad oggi, nonostante sia stata sollecitata in tal senso, non abbia ancora assolto il chiesto incumbente. Pertanto, allo stato, la fattispecie non può essere decisa nel merito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, rinvia la decisione nel merito alla data di assolvimento dell'incumbente da parte dell'amministrazione resistente. I termini della decisione sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Convitto Nazionale - Catanzaro

Fatto

Il sig., genitore della minore, in data 8 settembre ha presentato richiesta di accesso nei confronti di parte resistente ad una serie di documenti tra i quali le domande di iscrizione dei minori inseriti nella medesima classe della figlia dell'odierno ricorrente.

Con riferimento a tali documenti l'amministrazione ha negato l'accesso, ritenendo prevalente la riservatezza dei minori.

Contro tale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 8 novembre u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 15 novembre parte resistente ha trasmesso copia della relazione redatta dalla Commissione incaricata di formare le classi della scuola primaria.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati nelle persone dei genitori dei minori che hanno formulato la domanda di iscrizione alla scuola materna. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, al di là dell'asserita mancata conoscenza degli indirizzi cui notificare il gravame, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura – Servizio reclutamento per il personale

Fatto

Il dott., avendo preso parte alla procedura concorsuale per titoli per complessivi nove posti di dirigente di ricerca, in data 12 settembre formulava istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) dichiarazioni sostitutive presentate dal sig. in sede concorsuale; 2) progetto completo di cui al punto 2.2 del curriculum del dr. in elenco con il N. 17; 3) decreto di approvazione del progetto e nomina e coordinatore del progetto stesso; 4) prospetto con le attribuzioni finanziarie alle singole unità operative coordinate dal dr. nell'ambito del progetto; 5) progetto completo di cui al punto 2.2 del curriculum del dr. in elenco con il n. 18. L'odierno ricorrente motivava la domanda ostensiva in forza della necessità di tutelare la propria posizione di dirigente di ricerca.

Parte resistente, con nota del 13 ottobre u.s. concedeva l'accesso solo con riferimento ai documenti di cui al punto n.1, comunicando che la restante documentazione di cui ai punti 2-5 "*non risulta agli atti concorsuali*".

Contro tale diniego parziale il dr. in data 2 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato dr. In data 18 novembre u.s. parte resistente ha trasmesso memoria difensiva nella quale si dà atto dell'inoltro, comunicato anche al ricorrente, della richiesta di accesso al Consiglio nazionale delle ricerche, al fine di ottenere la documentazione non posseduta da parte resistente e di poterla consegnare all'istante.

Diritto

Sul gravame presentato dal ricorrente, la Commissione sulla scorta della memoria di parte difensiva e pur rilevando il ritardo nell'adempimento di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/06, ove si prevede che l'amministrazione che riceve una richiesta di accesso a documenti che non possiede è tenuta a inoltrarla all'amministrazione competente, osserva quanto segue.

Sia nell'impugnato parziale diniego che nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, si fa riferimento al non possesso della documentazione di cui ai punti 2-5 della richiesta di accesso. Nella memoria difensiva, tuttavia, parte resistente riferisce di aver chiesto all'amministrazione che detiene stabilmente i documenti – il CNR – l'invio degli stessi al fine di consentire l'accesso all'odierno ricorrente.

Pertanto, si invita parte resistente a comunicare alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi l'avvenuto inoltro dei documenti da parte del CNR unitamente alle determinazioni conseguentemente assunte per come preannunciate nella memoria del 18 novembre u.s.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte resistente ad assolvere l'incombente di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Agraria

Fatto

Il dott. riferisce di aver preso parte alla selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento di un incarico di insegnamento in Informatica e Statistica per l'anno accademico 2011/2012. Non avendolo ottenuto, in data 29 settembre formulava richiesta di accesso nei confronti di parte resistente alla documentazione inerente la suddetta procedura comparativa. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 9 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Successivamente, con nota datata 11 novembre 2011, l'amministrazione resistente ha concesso il chiesto accesso.

Diritto

La Commissione, preso atto della comunicazione dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Radio S.n.c.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Lombardia

Fatto

Il sig., nella qualità di l.r.p.t. di Radio S.n.c., con istanza datata 5 agosto 2011 ha chiesto di poter accedere alla documentazione relativa all'impianto di trasmissione dato in concessione ad altra emittente e precisamente nei confronti di Radio, adducendo a sostegno della domanda il generico perseguimento di fini giudiziari.

Con nota del 27 settembre parte resistente ha chiesto, anche in ragione dell'opposizione della controinteressata, chiarimenti in ordine alla motivazione della domanda ostensiva.

Parte ricorrente ha tempestivamente riscontrato la nota del Ministero e contestualmente ha proposto ricorso avverso la medesima in data 29 settembre u.s., comunicandolo alla società controinteressata. In data 6 ottobre il Ministero resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta dell'11 ottobre u.s. la Commissione decideva il gravame rilevandone l'inammissibilità per mancata formazione del diniego alla data di presentazione del ricorso e rispetto al provvedimento impugnato del 29 settembre. Contro tale decisione la ricorrente chiede il riesame della medesima.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'impossibilità di tornare a pronunciarsi sulla decisione già resa in data 11 ottobre u.s.. Al riguardo viene in rilievo il disposto dell'articolo 25, comma 5, legge n. 241/90 il quale stabilisce che contro le determinazioni della Commissione è ammesso esclusivamente ricorso al TAR competente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta –
Stazione di Rocchetta Ligure

Fatto

La sig.ra, in data 23 settembre u.s. chiedeva di poter accedere al verbale redatto in occasione di sopralluogo effettuato dai militari della stazione di Rocchetta Ligure intervenuti su segnalazione di un vicino dell'odierna ricorrente in relazione alla presenza di zingari e di una macchina sospetta.

Parte resistente ha differito l'accesso per 50 anni, in base alla disposizione di cui all'art. 1049, d.P.R. n. 90/2010 che contiene l'elenco dei documenti sottratti all'accesso.

Contro tale determinazione la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 novembre parte resistente ha trasmesso memoria difensiva nella quale si insiste per il rigetto anche alla luce della disposizione regolamentare di cui al d.P.R. n. 90 del 2010.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione osserva quanto segue. Il differimento opposto da parte resistente si fonda su disposizione regolamentare, concernente i casi di esclusione dell'accesso, contenuta nell'art. 1049, del D.P.R. n. 90 del 2010. Al riguardo la Commissione, pur nutrendo seri dubbi sulla legittimità di tale disposizione, rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso dall'avv., ha presentato in data 3 ottobre u.s. domanda di accesso alla documentazione relativa alla costruzione di rimessa e casa del custode da parte della proprietà confinante intestata al sig., avendo il sospetto della non osservanza delle volumetrie consentite.

Parte resistente, con provvedimento del 12 ottobre, ha negato l'accesso. Contro tale determinazione il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente. Si osserva inoltre, che l'assenza a livello comunale del difensore civico determina l'attrazione delle relative attribuzioni in capo al difensore civico provinciale, che nel caso di specie risulta istituito.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado di (VA)

Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo indeterminato in regime di *part time* verticale presso la scuola resistente, ad inizio anno scolastico ha domandato di potere svolgere il proprio servizio nella prima ora e in tutti i giorni della settimana ad esclusione del sabato. Dopo che il dirigente scolastico ha comunicato di potere accogliere solo una delle richieste relative all'orario di lavoro, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. orario definitivo;
2. dispositivo con il quale è comunicata l'entrata in vigore dell'orario definitivo;
3. criteri adottati per la formulazione dell'orario;
4. richieste formulate dagli altri docenti.

L'amministrazione resistente ha consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 3, il dirigente scolastico ha comunicato che i criteri per la formulazione dell'orario sono stati adottati tenendo conto delle normali motivazioni didattiche (quali alternanza di materie teoriche e pratiche, divisione su più giorni delle materie con due ore settimanali) e dei vincoli oggettivi (quali trasporto in palestra, docenti in servizio presso diverse scuole) nonché sulla base della vigente contrattazione d'istituto; in particolare, quest'ultima, prevede che l'orario delle lezioni di ciascun docente sia formato ripartendo equamente le prime e le ultime ore di lezione, compatibilmente con il modello organizzativo in atto ed il contenimento delle interruzioni d'orario giornaliero. Infine, per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 4 l'amministrazione scolastica resistente ha negato l'accesso ritenendo, sostanzialmente, la ricorrente priva di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Relativamente alla richiesta di copia dei documenti di cui ai punti nn. 3 e 4, ossia criteri adottati per la formulazione dell'orario e richieste formulate dagli altri docenti, la ricorrente, quale destinataria del provvedimento con il quale sono distribuite le ore di insegnamento tra i diversi docenti, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad averne copia. Infatti, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che "... il soggetto la cui sfera giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di

destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania – Ufficio territoriale di Giarre

Fatto

Il ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all'Archivio dei rapporti finanziari nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2010 ed il 6 ottobre 2011, al fine di dimostrare le attuali risorse economiche della moglie nel giudizio di separazione giudiziale pendente innanzi il Tribunale di Catania. L'Agenzia resistente, con provvedimento del 18 ottobre, ha comunicato di non possedere i chiesti documenti e, pertanto, ne ha negato l'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

Nella memoria inviata a questa Commissione, l'Agenzia ha ribadito di non potere avere accesso alla banca dati dei rapporti finanziari; in particolare, la medesima afferma, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, di potere chiedere, solo nell'ambito dell'esercizio dei poteri di accertamento e previa autorizzazione del Direttore regionale della Sicilia, alle Banche ed alle Poste, selezionate dallo Direttore regionale, dati e notizie relativi ai rapporti intrattenuti. Comunica, inoltre, l'amministrazione resistente che la banca dati degli operatori finanziari contiene dati sensibili e riservati acquisibili mediante l'utilizzo di procedure predeterminate. Infine, la banca dati è utilizzabile esclusivamente nell'ambito dell'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, nell'ambito di un procedimento penale o per l'applicazione di misure di prevenzione (art. 32, commi 1 e 2 n. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973).

Afferma, ancora, l'amministrazione di avere concesso, previa istanza, copia delle dichiarazioni dei redditi ed i CUD della contro interessata per gli anni dal 2009 al 2011.

Avverso il provvedimento di rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Poiché l'amministrazione resistente ha dichiarato di non detenere i chiesti documenti, si invita, pertanto, la medesima a trasmettere, immediatamente, l'istanza all'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006. Nelle more di tale incombente istruttorio sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'amministrazione a trasmettere l'istanza all'amministrazione competente dandone comunicazione all'interessato. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale di Bari, Ospedale "Di Venere"

Fatto

Il ricorrente, dopo essere venuto a conoscenza di essere affetto da epatite cronica attiva da "HCV", con replica virale, elevata attività infiammatoria e fibrosi documentata istologicamente, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai documenti relativi allo schedario o registro trasfusionale delle unità di sangue utilizzate il giorno nel quale il ricorrente è stato sottoposto ad operazione chirurgica, ossia il 17 febbraio 1988; ciò al fine di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria. Chiarisce il ricorrente nel presente gravame, di essere stato ricoverato, il 15 febbraio 1988, presso l'ASL resistente, di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico nel corso del quale, essendo intervenute delle complicanze, è stata necessaria una trasfusione di sangue.

Avverso il silenzio rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Preliminarmente la scrivente Commissione si dichiara competente ad esaminare il caso in questione al fine di tutelare anche i destinatari di provvedimenti di diniego espresso o tacito emanati da enti locali, nel caso in cui il difensore civico sia assente.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il ricorrente è, senz'altro, titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti al fine di tutelare il proprio diritto alla salute qualificato, dalla giurisprudenza, quale diritto soggettivo, fondamentale ed assoluto, garantito dall'art. 32 della Costituzione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Direzione Generale INAIL di Genova

Fatto

La ricorrente dopo avere ricevuto, il 25 agosto, la comunicazione che la procedura di comando dall'ASL 2 Savonese all'Inail sede di Savona si era perfezionata con espresso nulla osta dell'ente di provenienza e di quello di destinazione, è stata contattata, verbalmente, dalla dott.ssa dell'Inail la quale ha informato la ricorrente che il comando non poteva più essere effettuato, senza, tuttavia, addurre alcuna motivazione. La ricorrente ha, conseguentemente, chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento.

Avverso il silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, quale destinataria del provvedimento con il quale è stata destinata a prestare servizio presso l'Inail, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Cosenza – Ufficio Comando – sezione personale e AA. GG.

Fatto

Il ricorrente, dopo avere ricevuto la comunicazione di contestazione di addebiti e nomina di una commissione consultiva, n. 325593 del 12 ottobre 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a. Dichiarazione di del 12.04.2011, prot. n. 126161/10 del 15.04.2010;

b. Relazione di servizio del mar. C. dell'11.04.2011, prot. n. 122225/2010 del 13.04.2010;

c. Verbale delle dichiarazioni rese dal mar. c redatto il 21.09.2011;

d. Verbale delle dichiarazioni rese dal mar. c. redatto il 21.09.2011;

e. Verbale delle dichiarazioni rese dall'app. s. redatto il 21.09.2011;

f. Verbale delle dichiarazioni rese dal mar. c. redatto l'11.10.2011.

g. Atti e documenti amministrativi relativi ad eventuali procedimenti disciplinari instaurati e conclusi nei confronti del brigadiere, per la condotta tenuta durante il servizio di vigilanza eseguito l'11.04.2010 presso il seggio elettorale di S. Giovanni in Fiore;

h. Eventuali decisioni assunte disciplinarmente dal Comando provinciale in relazione agli atti ed al contenuto dei decreti di archiviazione di cui ai procedimenti penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza n. 676/2010 archiviato il 20/05/2010, n. 699/10 archiviato il 18.10.2010, n. 4656/10 archiviato il 22.10.2010, n. 3389/10 archiviato il 6.05.2011, n. 176/10 archiviato il 29.04.2010,

i. Da quale data decorre l'inizio del procedimento disciplinare di corpo, instaurato nei confronti del ricorrente, al fine di aver copia dei documenti del relativo procedimento;

j. Concedere al ricorrente un termine di difesa di almeno 10 giorni.

Chiarisce, ancora, il che tali documenti sono necessari per tutelare i propri diritti e istruire la propria difesa.

Il Comando resistente, con provvedimento del 14.10.2011, ha concesso l'accesso ai documenti di cui alle lettere da a) fino a f), mentre ha negato l'accesso ai documenti di cui alla lettera g), ai sensi dell'art. 5, lett. g) del d.m. n. 603 del 1996.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 14 novembre, dopo avere ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego, ha comunicato che il procedimento

disciplinare nei confronti del sovrintendente non è stato avviato dal ricorrente.

Diritto

Il d.m. n. 603 del 1996, recante “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, all'art. 5, relativo alle “Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese”, esclude dall'accesso “i documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull'attività degli uffici, anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali”. Tuttavia, il comma 1 dell'articolo citato, garantisce “la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”. Inoltre, si ricorda che, a seguito della novella del 2005, la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte di esercizio del diritto di accesso; pertanto, poiché il richiamato regolamento fa salvo il diritto di difesa degli istanti, l'amministrazione resistente avrebbe dovuto concedere copia degli indicati documenti.

Si invita, infine, l'amministrazione resistente a volere inviare a questa Commissione il d.m. n. 603 del 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del d.P.R. n. 184 del 2006., a tenore del quale “presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge n. 241 del 1990, trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione”

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri "Veneto"

Fatto

Il maresciallo, avendo ricevuto l'invito ha comunicato la propria disponibilità a partecipare al 7 ° corso basico di lingua araba ed ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi all'individuazione dell'unità da inviare alla frequentazione del suddetto corso, al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 24 ottobre, ha negato il chiesto accesso atteso che, sostanzialmente, l'interpellanza non riguardava il Comando militare di appartenenza del ricorrente ma altri Comandi selezionati, sulla base dei requisiti richiesti al militare partecipante al predetto corso. Pertanto, il ricorrente è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere agli indicati documenti perché, solo, erroneamente ha risposto all'interpello.

Aggiunge, ancora, l'amministrazione resistente, che non esiste una graduatoria e che il militare prescelto ha sottoscritto una dichiarazione di disponibilità all'eventuale impiego all'estero.

Avverso il provvedimento di rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente ha erroneamente partecipato alla selezione volta ad individuare il militare da inviare alla frequentazione del 7° corso basico di lingua araba, dunque, come correttamente affermato dall'amministrazione, non si radica in capo al ricorrente l'interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti riguardanti il militare selezionato. Semmai, il ricorrente avrebbe potuto accedere ai documenti relativi ai criteri sulla base dei quali i militari appartenenti ad alcuni Comandi sono stati esclusi dalla partecipazione alla suddetta selezione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco –
Livorno

Fatto

Il ricorrente, in qualità di presidente dell'A.Ge. Arcipelago Toscano, associazione di genitori riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e legittimata a rappresentare i genitori presso le istituzioni ai sensi delle circolari ministeriali 225 del 19 agosto 1991 e 55 del 15 febbraio 1995, del D.M. n. 253 del 25 agosto 1998, ha chiesto al Comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno di potere accedere ai seguenti documenti:

a) Quelli relativi alle ispezioni effettuate in materia di sicurezza, a seguito della richiesta del ricorrente di effettuare un intervento in merito alla problematiche inerenti la sicurezza nelle scuole di competenza, ed in particolare, nell'edificio del Grigolo e di Salita Napoleone;

b) Quelli relativi alle ispezioni effettuate in materia di sicurezza a partire dall'anno 2007;

c) Quelli relativi all'ispezione effettuata il 15 marzo 2011, con l'indicazione dei luoghi in cui si presumono le criticità ed ogni altro documento utile;

d) Nulla osta preventivo richiesto dalla provincia di Livorno per l'utilizzo dei locali posti in Portoferraio, Salita napoleone, quale scuola superiore;

e) Le motivazioni alla base della soppressione del servizio di accettazione "atti" da parte del locale distaccamento dei VV.FF. e l'invito a ripristinare il servizio.

L'amministrazione resistente, in sede di esercizio del diritto, ha consentito l'accesso ad un parte de documenti, afferma, infatti, il ricorrente di non avere avuto copia dei documenti di cui alle lettere a), b) ed e); comunica, poi, il ricorrente, relativamente alla richiesta di copia del nulla osta, che l'amministrazione resistente ha inviato copia del Nulla Osta rilasciato dalla Provincia e non il Nulla Osta preventivo.

Avverso il provvedimento di accesso parziale del 29 luglio, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il Comando dei Vigili del fuoco resistente ha inviato a questa Commissione la memoria trasmessa al ricorrente, nella quale ha riepilogato le informazioni ed i chiarimenti forniti ed ha allegato per ciascun plesso scolastico oggetto dell'istanza di accesso, lo stato dell'arte di ogni provvedimento ed i relativi documenti; l'amministrazione resistente afferma, altresì, infine, di volere assicurare la massima trasparenza dei propri documenti.

La scrivente Commissione, con decisione dell'11 ottobre, a seguito della memoria citata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Con comunicazione del 3 novembre, il ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare la presente vicenda dichiarando di non avere avuto copia di tutti i chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 22 novembre, ha ribadito di volere fornire al ricorrente copia dei documenti contenuti nei diversi fascicoli, nel rispetto della vigente normativa, in attesa delle determinazioni della scrivente Commissione.

Diritto

La scrivente Commissione, a seguito della richiesta di riesame di cui alla parte narrativa in fatto, ribadisce la precedente decisione dell'11 ottobre, stante la disponibilità dell'amministrazione a volere consentire l'accesso ad eventuali ulteriori documenti, precedentemente non forniti in copia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale del Personale ed Organizzazione – Ufficio Normativa e Contenzioso del Lavoro e Progressione del Personale

Fatto

La ricorrente, quale partecipante alla procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area F1, per la copertura di complessivi 59 posti presso gli uffici centrali dell'agenzia, ha chiesto di potere avere visione ed, eventualmente, estrarre copia dei documenti inerenti la procedura medesima che la riguardano ed, in particolare, dei documenti relativi alla determinazione della valutazione dei titoli presentati e alla conseguente attribuzione del punteggio.

L'Agenzia resistente ha comunicato di non possedere i chiesti documenti atteso che la Commissione esaminatrice, non avendo ultimato le operazioni di valutazione, non li ha consegnati all'amministrazione resistente. Aggiunge, ancora, l'Agenzia resistente di volere differire l'accesso fino alla conclusione del procedimento, ossia il 31 dicembre, al fine di non intralciare l'attività della Commissione e non compromettere, così, la definizione del procedimento medesimo.

Avverso il provvedimento di rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Poiché l'amministrazione resistente ha dichiarato di non detenere i chiesti documenti, si invita la medesima ad inviare, senza indugio, l'istanza alla Commissione esaminatrice della procedura selettiva interna per il passaggio dalla II alla III area, F1, indetta con D.D. prot. 30205 del 4 novembre 2010, per la copertura di n. 59 posti disponibili presso gli uffici centrali, quale parte competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'amministrazione resistente a volere adempiere l'incombente istruttorio precedentemente indicato; nelle more i termini di legge sono interrotti fino alla data dell'invio dell'istanza alla Commissione competente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore

Fatto

....., quale genitore esercitante la potestà genitoriale della studentessa, ha chiesto con istanze del 16 e del 21 giugno, ossia prima e dopo il colloquio con gli insegnanti, di potere accedere a numerosi documenti.

Il 1 luglio il ricorrente si è recato presso gli uffici dell'amministrazione resistente ed ha ricevuto il provvedimento con il quale la scuola ha comunicato le date a partire dalle quali il ricorrente può ritirare i documenti chiesti con l'istanza del 20 giugno e l'importo delle marche da bollo. Nella nota inviata al dirigente scolastico ed al direttore amministrativo del 2 luglio, il ricorrente lamenta l'errata consegna di documenti non riferibili per corso (pittura e decorazione) all'alunna, riconsegnata dal ricorrente alla scuola. Nel corso di tale incontro il ricorrente, dopo avere riepilogato i documenti dei quali intende ottenere copia, ha chiesto, altresì, di averne copia di altri.

Infine, l'Istituto resistente, con provvedimento del 7 luglio, ha comunicato al ricorrente che i documenti consegnati in data 1 luglio esauriscono l'interesse del ricorrente a conoscere, oltre il giudizio finale di non ammissione dell'alunna all'anno successivo, anche la valutazione dell'intero anno scolastico ed ha elencato i documenti forniti. Precisa, infine, l'amministrazione resistente di non concedere l'accesso ai registri dei professori al fine di conoscere le valutazioni dei compagni di classe, atteso che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, ma alla formazione degli alunni ed alla verifica dei risultati da ciascuno conseguiti. L'amministrazione, infine, nega l'accesso ad alcuni documenti ravvisando non sussistente il nesso di collegamento tra tali documenti e l'interesse vantato dal ricorrente.

Avverso tale parziale diniego,, quale genitore dell'alunna, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. La Commissione, con decisione del 27 settembre, ha accolto il ricorso.

Successivamente il ricorrente, con gravame del 14 novembre, lamenta di avere avuto accesso solo parziale agli indicati documenti e nella forma della sola visione e non anche dell'estrazione di copia. Dichiara, inoltre, il ricorrente di non avere chiesto copia conforme all'originale. L'amministrazione resistente ha, poi, inviato una memoria, il 21 novembre, nella quale ha chiesto se la documentazione, ed in particolare i registri personali degli insegnanti, debba essere fornita in originale atteso che, come indicato nell'allegato A) del gravame, la medesima potrebbe incorrere in denunce da parte degli insegnanti stessi.

Diritto

La scrivente Commissione non può azionare un procedimento esecutivo volto a rendere eseguibile la propria decisione di accoglimento. Pertanto, il ricorrente potrà, eventualmente, adire la via giurisdizionale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale – Vibo Valentia

Fatto

Il 29 luglio 2011 l'avv., nell'interesse del proprio assistito, ha chiesto all'ASP di Vibo copia del verbale del 23 giugno 2011 del Comitato consultivo per i medici di medicina generale. Tale istanza è stata soddisfatta il 12 agosto 2011 limitatamente alla parte del verbale relativa alla posizione dell'istante. L'avv. il 24 agosto 2011 ha quindi chiesto accesso anche alla restante parte del verbale, coperta da omissis. L'amministrazione, il 25 agosto 2011, ha respinto la domanda. Avverso tale diniego l'istante ha presentato il 5 novembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. Memoria di parte resistente del 21 novembre 2011 insiste per il rigetto.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna

Fatto

L'istante ha chiesto a Equitalia Sardegna una serie di documenti, in ricorso meglio indicati, riguardanti alcune cartelle esattoriali al medesimo indirizzate.

L'Amministrazione ha parzialmente negato quanto richiesto.

Il 28 ottobre 2011 il sig. ha inviato a questa Commissione una copia dell'istanza di accesso, aggiungendovi una nota di lamentela per il parziale diniego.

Memoria di parte resistente del 15 settembre eccepisce l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, insiste per il rigetto.

Diritto

La Commissione, pur volendo tralasciare la forma irrituale di presentazione del ricorso, rileva preliminarmente l'inammissibilità del presente gravame, a causa della mancata allegazione al ricorso del provvedimento impugnato, come previsto dall'art.14, c. 4 lett. a) e c. 7 lett. c) del DPR 184/06.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto di previdenza per il settore marittimo -
IPSEMA

Fatto

La sig.ra, separata dal coniuge, volendo ottenere in giudizio la rideterminazione dell'assegno di mantenimento che le spetta, ha chiesto il 6 giugno 2011 a IPSEMA e a INAT, per mezzo del proprio avvocato, prova dell'effettiva consistenza dell'indennità di invalidità goduta dal marito. Mentre INAT ha soddisfatto positivamente l'istanza, IPSEMA il 31 ottobre 2011 ha negato quanto chiesto, affermando che il rilascio dei documenti sarebbe subordinato al formale consenso dell'interessato, o altrimenti a ordine del giudice. Avverso tale diniego l'11 novembre 2011 l'avv., in qualità di procuratrice della sig.ra, ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo che, esaminato il caso, vengano assunte le opportune determinazioni.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'odierno gravame per due distinti motivi. In primo luogo, il ricorso non può essere esaminato poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, a cui il ricorso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 7, lett. c), e comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 184/2006. Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti. In secondo luogo, non risultando agli atti alcuna procura che autorizzi l'avv. a proporre il ricorso, esso è inammissibile ai sensi dell'art. 12 c. 7, lett. b).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: avv. B.M.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio del Giudice di pace di Rieti

Fatto

L'istante ha svolto le funzioni di giudice di pace a Rieti fino a settembre 2009. Scaduto il mandato, ha presentato domanda di conferma. Una relazione del Coordinatore dell'ufficio, tuttavia, ha espresso parere negativo sulla sua nomina per un nuovo mandato, richiamando fra l'altro esposti e lettere degli avvocati F.P., D.G., G. e A.B. Da un accesso agli atti esperito dall'istante presso il CSM, inoltre, risulta che la lettera dell'avv. A.B. è conseguente a una sollecitazione dello stesso Coordinatore, avv. Au.B. Al fine di potersi adeguatamente difendere l'avv. B.M. ha quindi il 4 ottobre 2011 richiesto all'Ufficio del Giudice di pace di Rieti di accedere all'esposto dell'avv. D.G., alla lettera dell'avv. G.B. e a quella tramite cui l'avv. Au.B. ha sollecitato il parere dell'avv. A.B. L'Amministrazione con nota del 27 ottobre 2011 ha negato il chiesto accesso, sul presupposto della riservatezza di tali atti. Dolendosi dell'illegittimità di tale diniego l'avv. B.M. ha presentato l'8 novembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Memoria di parte resistente del 17 novembre 2011 insiste per il rigetto.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'odierno gravame, poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, a cui il ricorso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 7 lett. c), e comma 4 lett. b), del D.P.R. n. 184/2006. Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali –
Soprintendenza di Salerno

Fatto

L'istante, il 30 agosto 2011, a seguito della ripresa dei lavori di ricostruzione di due fabbricati rurali finitimi alla sua abitazione, ha chiesto e ottenuto alla soprintendenza in epigrafe di visionare un documento, il fg. n. 2869, relativo a una segnalazione che per anni aveva determinato la sospensione dei soprascritti lavori. A seguito di tale accesso l'istante il 7 settembre 2011 ha richiesto alla stessa amministrazione alcuni altri atti correlati:

- richiesta dell'ing. del 13 settembre 2007 prot. 25790 e documentazione annessa a detta richiesta;
- provvedimenti emanati dalla soprintendenza e inviati al comune di Fisciano in conseguenza della nota 2869.

Non avendo ottenuto risposta, l'istante il 18 ottobre 2011 si è recato presso gli uffici della soprintendenza, dove, ottenuto per le vie brevi accesso al fascicolo relativo alla richiesta, ha constatato assieme al funzionario responsabile l'assenza degli atti chiesti. Insoddisfatto, il 31 ottobre ha quindi presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione, avendo necessità, per decidere, di sapere se i documenti chiesti sono effettivamente detenuti dall'Amministrazione, invita parte resistente a comunicarle se dispone degli atti in questione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicarle quanto richiesto. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Convitto nazionale “.....” - Catanzaro

Fatto

L'istante, in qualità di esercente potestà genitoriale sul figlio minorene ha presentato l'8 settembre 2011 al Convitto una istanza in cui chiede accesso a una serie di verbali del Consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti, nonché alla domanda di iscrizione del proprio figlio e a quelle di altri 21 scolari, in ricorso elencati, al fine di utilizzarli per tutelare, anche in contenzioso, l'interesse del figlio a frequentare la scuola nella sezione A e non in quella a cui è stato assegnato, essendo stato fra i primi a presentare la richiesta d'iscrizione.

L'Amministrazione ha concesso, con nota pervenuta all'istante il 19 ottobre 2011, di accedere ai documenti chiesti, con eccezione delle domande di iscrizione presentate dalle famiglie degli altri alunni, sulla scorta della sensibilità dei dati ivi contenuti.

Il 9 novembre 2010, dolendosi di tale parziale diniego di accesso, il sig. ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha trasmesso il 15 novembre 2010 una memoria confermativa del diniego, in cui, fra l'altro, afferma che il diritto all'assegnazione alle diverse classi spetta alla scuola proprio per scongiurare ciò che qui si vorrebbe, ovvero la scelta della sezione, e al fine di formare classi omogenee l'una con l'altra all'interno dell'Istituto.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del D.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle finanze

Fatto

L'istante ha chiesto il 27 maggio 2011 al Ministero del lavoro copia della relazione dell'INPDAP di Avellino in merito a un ricorso straordinario al Capo dello Stato dal medesimo inviato il 14 aprile 2011.

Lamentando il mancato riscontro a tale richiesta il ha presentato il 7 luglio 2011 ricorso a questa Commissione.

La trattazione del soprascritto ricorso straordinario era già stata tuttavia passata dal Ministero del lavoro, per competenza, al Ministero dell'economia: a tale ultima amministrazione è stato quindi inoltrato anche l'odierno gravame. Il ricorso è transitato dapprima al Gabinetto del ministro, poi al Dipartimento dell'amministrazione del personale, e infine al Dipartimento delle finanze: nessuno di questi uffici, però, come emerge dal carteggio fra gli stessi intercorso, e pervenuto per conoscenza a questa Commissione, si è ritenuto competente a rappresentare il Ministero dell'economia in relazione all'odierno gravame, non essendo gli atti relativi in possesso dei singoli uffici. La Commissione, ritenendo necessario, per decidere, sapere se l'Amministrazione dispone effettivamente del documento domandato dal ricorrente, ha invitato il 13 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze a comunicarle se è in possesso della relazione in questione.

Il 15 novembre 2011 il Ministero dell'economia con nota ha fatto presente che non risultano agli atti né il documento richiesto né il ricorso a cui sarebbe riferito.

Diritto

Data la dichiarazione di parte resistente, di cui questa Commissione non ha motivo di dubitare, di non detenere i documenti chiesti, e dato che, a norma dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente", questa Commissione ritiene di dover rigettare l'odierno gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Soverato (CZ)

Fatto

L'istante, in qualità di cittadino residente e di proprietario di un immobile della lottizzazione Mangiafico, ha chiesto il 26 settembre 2011 al Comune di Soverato:

1. di accedere al parere di conformità rilasciato dal dipartimento urbanistica della Regione Calabria, specificato al pt. 3 della delibera c.c. n. 32 dell'1 agosto 2005;

2. di avere una serie di informazioni in merito alla lottizzazione Mangiafico, ovvero testualmente: "dove sono indicati i colori delle case? L'attuale strada di collegamento disponibile per accedere alla lottizzazione è privata? Perché non è stata realizzata la strada di piano prevista? Come è prevista al termine dei lavori la sistemazione delle recinzioni ecc? progetto dell'impianto elettrico e idraulico – trascrizione della convenzione".

Il 17 novembre 2011, in assenza di risposta dell'amministrazione, e in mancanza di un difensore civico comunale, provinciale o regionale a cui rivolgersi, ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 24 novembre 2011 afferma:

in merito al pt. 1) di non aver ancora reso accessibile il parere per temporanea indisponibilità materiale ma di essere in ogni caso favorevole all'ostensione, e che il chiesto documento sarà reperito dall'amministrazione e fornito all'istante;

in merito al pt. 2) di aver già dato accesso a vari documenti relativi alla lottizzazione, di non poter considerare l'istanza in oggetto quale richiesta di visione o copia di documenti amministrativi, e che sarà in ogni caso cura dell'amministrazione rispondere ai quesiti posti previa formulazione di richiesta congrua.

Diritto

Preliminarmente questa Commissione si dichiara competente ad esaminare l'odierno gravame al fine di tutelare i destinatari di provvedimenti di diniego espresso o tacito emanati da enti locali, qualora il difensore civico, come nel caso in questione, sia assente.

Riguardo il documento di cui al punto 1), la Commissione, preso atto della volontà dell'amministrazione di rispondere positivamente alla richiesta ostensiva e ritenendo pertanto imminente l'accesso a quanto chiesto, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

Riguardo al punto 2) in fatto, la Commissione rileva preliminarmente che quanto chiesto non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge 241/1990 e, pertanto, dovendo i ricorsi alla medesima indirizzati essere rivolti, da parte dell'interessato, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso a documenti amministrativi ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, oppure, da parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l'accesso, non è competente a esprimersi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte inammissibile per incompetenza e in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Università di Roma "La Sapienza"

Fatto

L'istante il 16 settembre 2011 ha chiesto all'ateneo in epigrafe, in cui è docente di disegno industriale, di accedere a una serie di documenti, in ricorso meglio specificati, e utili per la tutela in giudizio dei propri diritti di lavoratore. Non avendo ricevuto risposta dall'Amministrazione, lo il 18 ottobre 2011 ha presentato ricorso al Difensore civico della Regione Lazio, che lo ha a sua volta inoltrato, per competenza, a questa Commissione. Memoria dell'Università del 17 novembre 2011 prova l'avvenuta visione, da parte dell'istante, di tutti i documenti chiesti, in data 25 ottobre 2011, e dichiara che la copia degli atti è a disposizione del ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca

Fatto

L'istante il 29 settembre 2011 ha chiesto al Ministero in epigrafe copia della relazione al Consiglio di Stato su un ricorso al Capo dello Stato dal medesimo presentato. L'8 novembre 2011, non avendo ricevuto alcuna risposta in merito, ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. Memoria dell'Amministrazione del 14 novembre 2011 prova l'avvenuto invio di quanto chiesto e allega l'attestazione di ricevimento del ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene sia cessata la materia del contendere in relazione all'odierno gravame.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.